



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

**OGGETTO:** Approvazione dei regolamenti di servizio degli istituti di Vigilanza Privata- Quesito.

**ALLA QUESTURA DI**

**ROMA**

(Rif. Div. III – Mass.C.3 n005221/2012, del 3.10.12 e del 12.11.12)

**e, p.c.**

**ALLE QUESTURE**

**LORO SEDI**

Con le note in riferimento, codesta Questura ha posto alcuni quesiti interpretativi in ordine all'approvazione dei regolamenti di servizio presentati dagli istituti di vigilanza privata, ai sensi dell'art.1 del R.D.L 12 novembre 1936, n. 2144, e secondo le indicazioni dell'Allegato D, del D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

In particolare, codesto Ufficio ha evidenziato come alcune Questure abbiano richiesto, in sede di valutazione del regolamento di servizio di istituti con operatività ultraprovinciale, l'imposizione di prescrizioni diverse (solitamente più onerose) da quelle recate dal citato Allegato D.

Al riguardo, preliminarmente, si osserva che, come chiarito con il Vademecum operativo diffuso con la circolare n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, il citato Allegato D riproduce e armonizza le principali disposizioni contenute nei regolamenti di servizio degli istituti di vigilanza privata, in passato predisposti dalle Questure.

Il venir meno del limite provinciale dell'autorizzazione e la conseguente possibilità per le imprese di vigilanza di operare in diversi ambiti territoriali, ha comportato che, applicando letteralmente il sopra citato R.D.L. 2144/1936, ogni istituto di vigilanza deve predisporre il proprio regolamento, tenendo conto della tipologia di servizi autorizzati, degli ambiti territoriali di operatività (valutandone l'estensione, la conformazione geografica, le caratteristiche sociali), dell'organizzazione aziendale (comprese le strutture, i mezzi e le tecnologie a disposizione), del numero e della professionalità delle guardie giurate dipendenti.

Le disposizioni recate dal citato Allegato D si pongono, quindi, l'obiettivo di omogeneizzare al massimo una regolamentazione sul territorio nazionale, superando, se non per reali esigenze di interesse pubblico, particolarismi delle realtà territoriali,

Va, però, sottolineato che l'Allegato in parola se deve, sicuramente, costituire l'elemento di riferimento nella predisposizione del regolamento di servizio, non può rappresentare esso stesso un regolamento; pertanto, l'istituto di vigilanza dovrà contestualizzare le relative disposizioni, rendendole coerenti con la concreta situazione organizzativa e gestionale.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

Di conseguenza, il regolamento di servizio non dovrà recare solo le indicazioni operative di carattere generale desunte dal citato Allegato D, bensì anche la descrizione delle concrete modalità di esecuzione dei servizi, che verranno, poi, trasfuse nelle disposizioni che l'istituto deve fornire alle guardie giurate per lo svolgimento degli stessi.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non appare condivisibile l'approvazione di "modalità operative di carattere generale" (già, di fatto, recate dall'Allegato D), senza tenere conto dello specifico istituto di vigilanza che le deve attuare e del contesto territoriale di riferimento. Peraltro, il demandare la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza a disposizioni scritte del titolare di licenza – che, in quanto tali, non sono espressamente approvate dal Questore – renderebbe inapplicabile la previsione dell'art.6 del citato R.D.L. 2144/1936 e quindi la possibilità di sanzionare le eventuali violazioni.

Nel caso, poi, di istituti autorizzati ad operare in diversi ambiti provinciali, il regolamento dovrà fare riferimento a tutti i servizi autorizzati, recando specifiche prescrizioni in relazione ad eventuali peculiarità dell'ambito territoriale o della tipologia di servizio. In tal senso deve essere letta la previsione dell'Allegato D (Sez. V<sup>^</sup>, punto 5.c), secondo cui il regolamento deve essere approvato dal Questore della provincia ove insiste la sede principale dell'istituto "d'intesa" con i Questori delle altre province interessate.

Anche in questo caso, la finalità della disposizione è quella di assicurare la maggiore uniformità possibile nell'esecuzione dei servizi di vigilanza, in sintonia con la situazione locale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, si rende indispensabile la massima sinergia tra gli uffici interessati alla valutazione dei regolamenti, fermo restando che ogni Questore può prevedere modalità diverse per lo svolgimento dei servizi di vigilanza, in relazione alla specificità dell'ambito territoriale di competenza, tenendo, però, presente uno dei principi cardine dell'intera riforma della sicurezza privata, secondo cui non debbono essere imposti alle aziende di vigilanza oneri che non siano giustificati da reali esigenze di pubblica sicurezza.

Pertanto, dovranno essere adeguatamente motivate le prescrizioni che s'intendono far riportare nell'atto di approvazione, anche al fine di adeguatamente resistere ad eventuali contenziosi.

Ciò detto, si ritiene che le diverse questioni poste da codesta Questura, siano comunque riconducibili alle considerazioni testé svolte.

In particolare, per quel che concerne la possibilità di far svolgere il servizio di intervento su allarme, in fascia oraria notturna, da due guardie giurate, si osserva che tale ipotesi comporta, evidentemente, un aggravio dei costi per l'istituto di vigilanza che potrebbe portare ad un aumento del costo del servizio, tale da indurre i fruitori a rinunciare al servizio stesso.

La riduzione della platea dei soggetti che fruiscono di servizi di vigilanza privata, oltre ad apparire in controtendenza rispetto ai principi di sussidiarietà e partenariato cui si ispira l'azione di questa Amministrazione negli ultimi anni e, soprattutto, la recente riforma della



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

sicurezza privata, avrebbe chiaramente riflessi negativi sulla situazione della sicurezza pubblica. Pertanto, ma sempre tendendo presente la priorità di garantire la sicurezza degli operatori, l'Allegato D prevede che il servizio di intervento su allarme sia, di norma, disimpegnato da una sola guardia giurata, a condizione che l'istituto sia in grado di organizzare il servizio in maniera tale che, nel caso l'operatore rilevi un'effettiva situazione di pericolo, sul posto possa concorrere almeno un'altra pattuglia di supporto, inviata dalla centrale operativa.

La possibilità, quindi, di prevedere due guardie giurate dovrebbe essere valutata, essenzialmente, in relazioni alle caratteristiche (della criminalità e/o di conformazione del territorio) dello specifico ambito territoriale.

Per quel che concerne i turni di servizio delle guardie giurate e la possibilità di prevedere la trasmissione degli stessi alla Questura, va rilevato che l'Allegato D, Sez. I<sup>a</sup>, punto 1<sup>o</sup>, lett.a), impone all'istituto di vigilanza l'obbligo di tenere a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, per 2 anni, i turni di servizio, anche su supporto informatico non modificabile. Tale disposizione tende, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di semplificazione amministrativa, a rendere meno onerosa, sia per gli istituti di vigilanza che per le Questure, l'attività di controllo da parte dell'Autorità di p.s., evitando la trasmissione (anche a mezzo fax) di notevoli quantità di documentazione cartacea, senza indebolire, però, l'efficacia dell'azione di controllo.

Il Questore può, all'atto dell'approvazione del regolamento dell'istituto, prevedere modalità diverse per l'esercizio di tale potestà di controllo (mantenendo, ad esempio, la trasmissione mensile o quindicinale o settimanale dei turni di servizio), ma, anche in questo caso, valgono le considerazioni sopra svolte circa l'imposizione di oneri non giustificati da esigenze di pubblica sicurezza.

Analoga considerazione deve essere svolta per il quesito relativo alla possibilità di imporre l'uso dei giubbotti antiproiettile anche in altre tipologie di servizio oltre a quelle, espressamente, individuate dall'Allegato D, nonché per la possibilità di imporre l'utilizzo degli automezzi per l'effettuazione di tutti i servizi di vigilanza fissa.

A tale ultimo riguardo va, peraltro, osservato che l'Allegato D, al punto 3.b.2, prevede che le guardie giurate debbono essere *"... munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'istituto."*

Per quel che concerne, poi, il trasporto di valori, si condivide la necessità che, in caso di utilizzo di sistemi di difesa passiva che rendono inutilizzabile il bene, la Questura debba valutare il sistema ed autorizzarne l'impiego, ma, anche per questo motivo, il regolamento dell'istituto deve recare le concrete modalità di svolgimento del servizio in relazione alla tipologia di sistema di difesa impiegato.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

Relativamente, invece, alla possibilità di prescrivere l'obbligo di comunicazione dei servizi di trasporto all'Ufficio di Gabinetto della Questura per tutte le tipologie di trasporto, indipendentemente dal massimale trasportato, si richiamano le considerazioni sopra svolte a proposito della trasmissione dei turni di servizio delle guardie giurate.

Infine, relativamente ai servizi di sicurezza in ambito aeroportuale svolti ai sensi del D.M. 29 gennaio 1999, n.85 - si ritiene, come già previsto dalla circolare n.557/PAS.13062.10089.D.(1)1, del 2 marzo 2005, che il servizio in parola debba essere espressamente disciplinato e l'approvazione debba essere il frutto di sinergiche intese con l'Ufficio di Polizia di Frontiera e la Direzione aeroportuale, al fine di ottenere modalità di servizio efficaci ed elevati standard di sicurezza.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesta Questura.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Mureddu